



16597-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO FUMU	- Presidente -	Sent. n. sez. 245/2019
CARLA MENICHETTI		UP - 24/01/2019
ANDREA MONTAGNI		R.G.N. 29924/2018
EUGENIA SERRAO		
MAURA NARDIN	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 09/06/2017 del GIUDICE DI PACE di LERCARA FRIDDI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

udito il difensore

Nessun difensore e' presente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 giugno 2017 il Giudice di pace di Lercara Friddi ha dichiarato (omissis) responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen.- condannandolo alla pena di euro duecento di multa- perché quale responsabile dell'Area Tecnica del Comune di (omissis) , per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, omettendo di vigilare nell'ambito delle competenze attribuitegli per evitare situazioni di pericolo ai pedoni, cagionava la caduta di (omissis) , procurandole lesioni guaribili in dieci giorni

2. Avverso la sentenza ha proposto appello avanti al Tribunale di Termini Imerese (omissis) , proponendo, una censura con cui si è doluto, da un lato, della ricostruzione dei fatti, dall'altro, della motivazione circa la ritenuta sussistenza a suo carico di obblighi di controllo del territorio e di predisposizione dei mezzi necessari ad evitare sinistri, fatti derivare dalla sua qualifica tecnica. In particolare, ha rilevato come la sentenza non abbia tenuto in alcuna considerazione quanto risultante dal regolamento comunale prodotto e confermato dal teste Loria, impiegato municipale, secondo il quale la responsabilità per la custodia e la vigilanza della rete viaria comunale incombe sul Corpo di Polizia locale, non subordinato gerarchicamente all'Ufficio tecnico di cui l'imputato è responsabile. In assenza delle specifiche competenze relative al controllo del territorio, nonché della disponibilità di spesa per provvedere ad un simile compito, nessuna responsabilità penale può ascriversi al medesimo.

3. Il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, e riqualificando l'impugnazione ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione.

4. (omissis) , a mezzo del suo difensore, ha depositato una memoria difensiva richiamando i motivi già proposti con l'appello e formulando due motivi aggiunti. Con il primo fa valere il vizio di motivazione sotto il profilo dell'illogicità e del travisamento della prova. Osserva che la sentenza, dopo avere sostenuto che (omissis) fosse tenuto, in virtù della sua qualifica di responsabile dell'Area tecnica del comune, a disporre quanto necessario ad evitare disservizi e malfunzionamenti del settore viario, nondimeno, ha concesso le circostanze attenuanti generiche 'poiché, in effetti, non rientrava nelle sue competenze professionali e/o mansioni d'ufficio la sorveglianza materiale del territorio la cui ispezione è da attribuire all'attività della Polizia Municipale'. Sostiene che la grave contraddittorietà della decisione dipende dall'omessa lettura del materiale probatorio a disposizione del giudicante. Sottolinea ^{che} il giudice civile ha rigettato la domanda di risarcimento, proposta in quella sede, essendo emerso nel corso del giudizio che l'attore aveva consapevolezza delle

malformazioni del manto stradale in quel punto. Con il secondo motivo deduce l'intervenuta prescrizione del reato, risalente al 19 agosto 2011.

5. Conclude per l'annullamento senza o con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che il reato non è estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 5^o cod. pen., dovendo, invece, applicarsi il primo comma della disposizione, avuto riguardo alla pena prevista per il reato di lesioni di cui all'art. 590 cod. pen. (cfr. da ultimo ed *ex multis* "I reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, commessi dopo l'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, sono sottoposti al termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 157, comma primo, cod. pen., come novellato dalla legge citata (quattro anni per le contravvenzioni e di sei anni per i delitti), non essendo ad essi applicabile il minor termine previsto dal comma 5 della medesima disposizione. (Sez. 1, n. 25532 del 27/03/2018 - dep. 06/06/2018, P.G. in proc. Dorojaiye, Rv. 27304601).

Ne consegue che il termine di prescrizione previsto è di sei anni, aumentabili sino a sette anni e sei mesi ai sensi dell'art. 161, comma 2^o cod. pen., sicché il termine di prescrizione matura alla data del 19 febbraio 2019.

3. Ora, venendo all'esame dei motivi, va rilevato come la lettura della sentenza metta in evidenza la grave carenza della motivazione in ordine alla ricostruzione degli obblighi gravanti sull'imputato, del quale neppure vengono descritte le attribuzioni, facendo derivare la sua responsabilità esclusivamente dalla 'qualifica lavorativa', senza che la medesima venga neppure inquadrata nel sistema di deleghe dell'ente datore di lavoro. Non è stato chiarito, infatti, se all' *Area tecnica* fossero affidati i compiti della manutenzione o, tantomeno, in che termini l'intervento del responsabile, eventualmente tenuto a provvedervi, si ponesse in relazione al Corpo della Polizia Municipale, al quale, secondo la sentenza, competeva la sorveglianza materiale della rete viaria e la segnalazione degli interventi da adottare.

4. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 65/1986, infatti, la Polizia locale è direttamente dipendente dal Sindaco o da questo delegato che impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, sicché per determinare il soggetto delegato al servizio di manutenzione della strada - e cioè colui che è tenuto ad assumere i provvedimenti necessari all'espletamento del servizio- occorre individuare la fonte regolamentare o la delibera che stabilisca chi assume detto compito

5. Non contraddice siffatto assunto l'orientamento di questa sezione secondo cui risponde del sinistro causato dal difetto di manutenzione il responsabile del soggetto incaricato del relativo servizio, anche quando il pericolo causato dalla mancata manutenzione risulti occulto, poiché in questo caso è proprio l'individuazione del soggetto onerato che è stata omessa posto che la sentenza non indica la fonte dell'obbligo da cui scaturisce l'assunzione della posizione di garanzia in capo al responsabile dell'area tecnica, anche avuto riguardo ai compiti assegnati alla Polizia Municipale [cfr. "L'incidente stradale causato da omessa o insufficiente manutenzione della strada determina la responsabilità del soggetto incaricato del relativo servizio, il quale risponde penalmente della morte conseguita al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto, ferma restando la concorrente responsabilità dell'utente della strada, ove tenga una condotta colposa causalmente efficiente. (Nella specie, relativa ad ipotesi di omicidio colposo contestato al dirigente comunale responsabile della manutenzione del tratto di strada in cui era avvenuto l'incidente, per non aver provveduto al ripristino del guardrail divelto da tempo, la S.C. ha annullato la sentenza di assoluzione che - senza accertare la pericolosità del tratto di strada, né l'idoneità della barriera di protezione a fronteggiare la situazione di pericolo eventualmente riscontrata - si era limitata ad affermare il carattere non obbligatorio del ripristino del guardrail e, comunque, la possibilità che l'omissione fosse dipesa da valutazioni discrezionali). (Sez. 4, n. 3290 del 04/10/2016 - dep. 23/01/2017, P.C. in proc. Piccolo, Rv. 26887801).

6. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio per non avere l'imputato commesso il fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver l'imputato commesso il fatto.

Così deciso il 24 gennaio 2019

Il Consigliere estensore
Maura Nardin

Il Presidente

Giacomo Fumu

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 17/04/19

IL FUNZIONARIO CANCELLERIA
Dott.ssa Irene Caliendo

